



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

AREA FUNZIONI E SERVIZI CED CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 10/10/2017

**OGGETTO: TRIBUTI - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INDEBITO TRIBUTARIO.
APPROVAZIONE ELENCHI DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO DELLA QUOTA STATALE.**

Visto l'art. 43 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i Servizi che la costituiscono;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 196 del 29.12.2016, con la quale è stata disposta l'ultima modifica della macrostruttura dell'Unione;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 13 del 30.12.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'intestata Area per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27.10.2015.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 18 del 28.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 78 del 04/09/2017;

Viste le richieste di rimborso presentate dai contribuenti di cui all'Allegato n. 1) al presente provvedimento – che ne costituisce parte integrante e sostanziale - per somme eccedenti al dovuto, versate a titolo di Imposta Municipale propria (IMU), con riguardo alla quota statale;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.05.2012, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.07.2014;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 4 del 16 gennaio 2017, con la quale il sottoscritto responsabile veniva nominato Funzionario Responsabile del predetto tributo;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale" riguardanti l'istituzione e l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

Visto l'art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, con il quale è stato disposto che l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'art.9, comma 6, del citato decreto legislativo n.23 del 2011, il quale prevede che sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento;

Visto l'art.13, comma 12 del decreto-legge n.201 del 2011, il quale dispone che il versamento dell'imposta municipale propria, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento dell'imposta municipale propria,



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Richiamato l'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare i commi 639° e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visti i commi 722,723,724,725,726,727 dell'art.1 della legge n.147 del 27 dicembre 2013;

Visto, in particolare, l'art. 1 comma 724 della L. n° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita “A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’Interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007...(omissis)”

Visto l'art.1 del decreto-legge 6 marzo 2014,n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, 68 il quale dispone che le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, si applicano a tutti i tributi locali e che con decreto del ministero dell'economia e delle finanze,di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni;

Visti inoltre, il Decreto Interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, nonché la relativa Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 14 aprile 2016;

Richiamato l'art. 17, co. 1, del vigente regolamento IMU, avente ad oggetto “Rimborsi”;

Preso atto dei versamenti eccedenti, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dell'ulteriore documentazione in atti, ed accertato, pertanto, il diritto al rimborso delle somme costituenti l'indebito tributario;

Dato atto che le attribuzioni di responsabile del procedimento afferiscono alla Sig.ra Alessandra Corti;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di approvare l'elenco di cui all'Allegato n. 1) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono contemplati i contribuenti in favore dei quali è stata accertata la legittimità e fondatezza dell'istanza di rimborso della quota erariale IMU, versata e non dovuta.
- 3) Di dare atto che farà carico allo Stato il rimborso dell'importo di cui al punto 2 e che, a tal fine, verrà provveduto, a cura dell'Ufficio Tributi, all'inserimento dei dati necessari sulla piattaforma informatica indicata dal decreto ministeriale del 24.02.2016.
- 4) Di dare atto, inoltre:
 - che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, non determinando effetti a carico del bilancio di previsione del Comune dTavarnelle V.P.;
 - che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
- 5) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di Firenze entro il termine di 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FUNZIONI E SERVIZI C.E.D.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
TRIBUTI

Dr. Roberto Bastianoni

Allegato 1)

- omissis -